

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, recante: *“Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, prima parte (vale a dire emettendo nuove azioni ordinarie e/o di risparmio da liberarsi mediante conferimento in natura) e/o comma 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) del Codice Civile, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 12 settembre 2013. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SALINI IMPREGILO S.P.A. SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, RECANTE: "ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2420-TER DEL CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIÙ VOLTE E, IN OGNI CASO, IN VIA SCINDIBILE, A PAGAMENTO O GRATUITAMENTE, E AD EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ANCHE CON L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 4, PRIMA PARTE (VALE A DIRE EMETTENDO NUOVE AZIONI ORDINARIE E/O DI RISPARMIO DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA) E/O COMMA 5 (VALE A DIRE QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETÀ LO ESIGE) DEL CODICE CIVILE, PREVIA REVOCA DELLA DELEGA CONCESSA CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DEL 12 SETTEMBRE 2013. MODIFICA DELL'ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI".

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, eventualmente anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile (la "Delega"), previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 12 settembre 2013.

1. OGGETTO DELLA DELEGA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà: *(i)* di aumentare in una o più volte il capitale, a pagamento o gratuitamente¹, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione; *(ii)* di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione; in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale; *(iii)* nel caso di in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441² del Codice Civile (per le società quotate in

¹ Mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, di riserve e/o altri fondi in quanto disponibili.

² L'art. 2441, comma 6, del Codice Civile stabilisce: "Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con

ottemperanza alla disciplina speciale di cui all'art. 158³ del D.Lgs. n. 58 del 1998 o “TUF”) e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

A. ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile:

- (i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento o gratuitamente, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio:
 - (a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile;
- (ii) abbinare gratuitamente a tutte le suddette azioni *warrant* e/o altri strumenti finanziari che, tra l'altro, diano il diritto di ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio della Società e/o obbligazioni anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile) e/o obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o altri strumenti finanziari (tutte dette azioni, obbligazioni e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione);
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento o, a norma e nei limiti di legge, gratuitamente, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari

apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”.

³ L'art. 158 TUF stabilisce: “1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. 2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile. 3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'art. 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato”.

di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* e/o di altri strumenti finanziari aggiudicati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o di obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile) e/o di altri *warrant* e/o strumenti finanziari medesimi emessi a norma e con le modalità di legge;

- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari di cui sopra in mercati regolamentati italiani o esteri;

il tutto per un ammontare nominale massimo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile), con la facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo;

B. ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile

- (i) emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili:
 - (a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile; e/o
- (ii) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili in mercati regolamentati italiani o esteri;
- (iii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni *warrant* e/o altri strumenti finanziari che, tra l'altro, diano il diritto di ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile) e/o obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o altri strumenti finanziari (tutte dette azioni, obbligazioni anche convertibili e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione);
- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione dei suddetti *warrant* e/o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati italiani o esteri;

il tutto per un ammontare massimo di Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega in esame (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2420-ter del Codice Civile).

La Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione, a differenza di quella concessa con deliberazione assembleare del 12 settembre 2013 di cui si propone la revoca: (i) non comprende la facoltà di

aumentare il capitale sociale al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui al comma 1 dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; la ragione è che la proposta di delegare tale facoltà al Consiglio di Amministrazione è oggetto di un separato punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 30 aprile 2015; *(ii)* comprende la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare, a norma e nei limiti di legge, anche aumenti di capitale a titolo gratuito, per le ragioni descritte al successivo paragrafo 2.

2. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA PREVIA REVOCA DI QUELLA CONCESSA IL 12 SETTEMBRE 2013 E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO

Salini Impregilo è ormai da tempo interessata da una fase di profondo rinnovamento, volto alla creazione e valorizzazione di un primario Gruppo, che possa competere a livello mondiale nel settore globale delle grandi opere civili e collocarsi tra i primi operatori del panorama italiano.

Le ragioni per cui si propone di revocare la delega conferita il 12 settembre 2013 e conferire la Delega risiedono, tra l'altro, nell'esigenza di adeguare l'importo della delega originaria a dimensioni coerenti con il processo e la strategia di crescita della Società e la creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti, in modo che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.

La Delega nell'ampiezza dei termini proposti - vista anche unitamente alla delega proposta al separato e precedente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, relativo alla *“Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, vale a dire a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio non superiore al 10% del numero complessivo di azioni Salini Impregilo in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti?”* - consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

La Delega in oggetto, comprendendo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare anche aumenti di capitale a titolo gratuito, rappresenta altresì uno strumento per consentire alla Società, tra l'altro, tenuto conto delle politiche di *pay out* di volta in volta adottate e in linea con operazioni che eseguono già da alcuni anni

numerosi emittenti esteri quotati quali ad esempio i c.d. *dividend reinvestment plan* o il c.d. *dividendo flexible* in Spagna ovvero altre ipotesi di c.d. *share* o *scrip dividend*, di riconoscere agli Azionisti ordinari e di risparmio la distribuzione del dividendo mediante l'assegnazione, in tutto o in parte, di azioni di nuova emissione o, a seconda dei casi, di concedere agli Azionisti stessi la facoltà di richiedere, a propria discrezione, che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro ovvero mediante consegna di azioni di nuova emissione.

In tale contesto, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'operazione nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo della stessa, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adequata liquidità del titolo Salini Impregilo.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le

azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Salini Impregilo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili *ex art. 2420-ter* del Codice Civile, salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili *warrant* e/o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* e/o altri strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile) o altri strumenti finanziari e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali *warrant* e/o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo più attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant* e/o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* e/o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da aggiudicare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI, DEL PREZZO DI EMISSIONE E DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NONCHÉ DEL RAPPORTO DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Le nuove azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, come anche gli *warrant* e/o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati, saranno offerti al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant*, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio degli *warrant*, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio degli *warrant* e/o di altri strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà anche essere previsto un sovrapprezzo.

Il rapporto di assegnazione in opzione consegnerà automaticamente al numero di azioni, di obbligazioni convertibili e/o di *warrant* e/o degli altri strumenti finanziari che potranno essere emessi.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale gratuiti il Consiglio di Amministrazione dovrà precisare la natura e l'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e il relativo rapporto di assegnazione.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441⁴ del Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del

⁴ L'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile stabilisce: il comma 4 "*Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale*"; il comma 5 "*Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale*".

diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441⁵ del Codice Civile e dall'art. 158⁶ TUF, ove applicabili.

4. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della stessa, ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del Codice Civile, a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 29 aprile 2020, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

5. AMMONTARE DELLA DELEGA

Si propone di stabilire che l'ammontare della Delega sia pari, rispettivamente a: *(i)* un ammontare nominale massimo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o al servizio dell'esercizio dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari abbinati a tali azioni e/o di *warrant* e/o di altri strumenti finanziari aggiudicati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o di obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile), con facoltà del Consiglio di stabilire l'eventuale sovrapprezzo (cfr. Delega *sub* 1.A); e *(ii)* un ammontare massimo di Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) quanto alla facoltà di emettere obbligazioni convertibili (cfr. Delega *sub* 1.B), fermo restando quando previsto al precedente Paragrafo 3.

6. MODIFICA DELL'ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 7 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 7	Art. 7
Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale	- INVARIATO -

⁵ Si veda la precedente nota 2.

⁶ Si veda la precedente nota 3.

potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, formulando il regolamento relativo.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 12 settembre 2013 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro l'11 settembre 2018, per un ammontare nominale massimo di Euro 100.000.000,00 (*cento milioni*), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, eventualmente anche *cum warrant* (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data **[30 aprile 2015]** ~~30 settembre 2013~~ ha deliberato **[altresì]** di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, a pagamento o **gratuitamente**, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro **il 29 aprile 2020** ~~l'11 settembre 2018~~, per un ammontare nominale massimo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) ~~100.000.000,00 (cento milioni)~~, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, eventualmente anche *cum warrant* **e/o abbinate ad altri strumenti finanziari** (che, **tra l'altro**, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - **gratuitamente o a pagamento** - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili - eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, ~~gratuitamente o a pagamento,~~ **e/o anche altri strumenti finanziari,**

parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti <i>warrant</i>; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche <i>cum warrant</i>) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; e/o (3) di <i>warrant</i> (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) aggiudicati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il	tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti <i>warrant</i> e/o altri strumenti finanziari; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche <i>cum warrant</i> e/o abbinate ad altri strumenti finanziari) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; e/o (3) di <i>warrant</i> e/o altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili della società, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) aggiudicati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile, e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o autonomamente, e/o di altri strumenti finanziari medesimi. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle
--	---

godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio eventualmente *cum warrant* da emettersi di volta in volta, con gli unici limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e/o di risparmio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei *warrant* emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant* (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più

azioni ordinarie e/o di risparmio eventualmente *cum warrant* **e/o abbinate ad altri strumenti finanziari** da emettersi di volta in volta, con *i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, e nel rispetto, quanto al prezzo di emissione, dei parametri, in quanto applicabili, infra precisati*; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e/o di risparmio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei *warrant* **e/o altri strumenti finanziari** eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei *warrant* **e/o altri strumenti finanziari** emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant* **e/o abbinate ad strumenti finanziari** (che, **tra l'altro**, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - **gratuitamente o a pagamento** - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio

volte, anche in via scindibile, entro l'11 settembre 2018, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 100.000.000,00 (*cento milioni*).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse, con gli unici limiti di cui all'art. 2412 e/o all'art. 2420-bis del Codice Civile, a seconda dei casi, e al servizio dell'esercizio dei *warrant* eventualmente abbinati alle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle

di una delega, **e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni, obbligazioni, anche convertibili, e/o strumenti finanziari** anche di nuova emissione; ~~gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione~~), in una o più volte, anche in via scindibile, entro ~~il 29 aprile 2020~~ **il 29 aprile 2020** ~~11 settembre 2018~~, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, **e/o 5 e/o 8** dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) ~~100.000.000,00 (cento milioni)~~.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* **e/o abbinate ad altri strumenti finanziari** aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse, con gli unici limiti di cui all'art. 2412 e/o all'art. 2420-bis del Codice Civile, a seconda dei casi, e al servizio dell'esercizio dei *warrant* **e/o altri strumenti finanziari** eventualmente abbinati alle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* **e/o abbinate ad**

azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei *warrant* eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione; (d) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla quotazione delle obbligazioni convertibili e degli eventuali *warrant* emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata delle stesse, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(A) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie e/o di risparmio, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua *tranche*), anche al servizio di eventuali *warrant* e/o di piani di

altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei *warrant* **e/o altri strumenti finanziari** eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione; (d) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla quotazione delle obbligazioni convertibili e degli eventuali *warrant* **e/o altri strumenti finanziari** emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata delle stesse, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(A) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie e/o di risparmio, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua *tranche*), anche al servizio di eventuali *warrant* e/o **altri strumenti**

compensi basati sull'attribuzione dei strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant*) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro *tranche*), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Salini Impregilo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie della società, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto del prezzo di esercizio delle opzioni oggetto del piano e del relativo regolamento, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

~~finanziari, di piani di compensi basati sull'attribuzione dei strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant*)~~ **e/o abbinate ad altri strumenti finanziari)** emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro *tranche*), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Salini Impregilo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

~~(B) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie della società, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto del prezzo di esercizio delle opzioni oggetto del piano e del relativo regolamento, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.~~ **Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale gratuiti dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle riserve che**

(C) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società	verranno portate a capitale sociale, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e il relativo rapporto di assegnazione. (C) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche,
--	---

finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Salini Impregilo S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima. In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega <i>sub</i> (i) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega <i>sub</i> (ii) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega <i>sub</i> (i) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega <i>sub</i> (ii) e/o dell'esercizio dei <i>warrant</i> eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 100.000.000,00.	enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Salini Impregilo S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima. In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega <i>sub</i> (i) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega <i>sub</i> (ii) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega <i>sub</i> (i) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega <i>sub</i> (ii) e/o dell'esercizio dei <i>warrant</i> eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 100.000.000,00.
--	---

7. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE, EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E DILUIZIONE

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione.

8. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e

(ii) preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Salini Impregilo S.p.A. è pari ad Euro 544.740.000, suddiviso in n. 492.172.691 azioni ordinarie e 1.615.491 azioni di risparmio, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;

DELIBERA

1. *di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla citata “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue, con la precisazione che tale nuova delega revocherà e sostituirà l’ultima delega al Consiglio di Amministrazione concessa dall’Assemblea del 12 settembre 2013 che, pertanto, cesserà di avere effetto;*
2. *conseguentemente, di modificare l’art. 7 dello Statuto sociale inserendo, dopo il terzo comma (ovvero, rispettivamente, dopo il quarto comma, in caso sia approvata la proposta di modifica dello statuto di cui al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’odierna Assemblea o dopo il quinto comma, in caso sia approvata anche la proposta di delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, di cui al separato e precedente punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’odierna Assemblea), il comma di seguito riportato:*

“L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2015 ha deliberato [altresì] di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.

(i) Ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, a pagamento o gratuitamente, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2020, per un ammontare nominale massimo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), con facoltà di stabilire l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti

finanziari (che, tra l'altro, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili della società, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni obbligazioni anche convertibili e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant e/o altri strumenti finanziari; e/o

(2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; e/o

(3) di warrant e/o altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili della società, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, e/o altri strumenti finanziari, tutti tali azioni obbligazioni anche convertibili e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione) aggiudicati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile, e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o autonomamente, e/o altri strumenti finanziari medesimi.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio eventualmente cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta, con i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, e nel rispetto, quanto al prezzo di emissione, dei parametri, in quanto applicabili, infra precisati; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e/o di risparmio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant e/o altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant e/o altri strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari (che, tra l'altro, diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere - gratuitamente o a pagamento - azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili, eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, e/o altri strumenti finanziari, tutti tali

azioni obbligazioni anche convertibili e/o strumenti finanziari anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 29 aprile 2020, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse, con gli unici limiti di cui all'art. 2412 e/o all'art. 2420-bis del Codice Civile, a seconda dei casi, e al servizio dell'esercizio dei warrant e/o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant e/o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione; (d) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla quotazione delle obbligazioni convertibili e degli eventuali warrant e/o altri strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata delle stesse, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(A) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie e/o di risparmio, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e/o altri strumenti finanziari, e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant e/o abbinate ad altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Salini Impregilo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la

prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale gratuiti dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che verranno imputate a capitale sociale, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile) in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e il relativo rapporto di assegnazione.

(C) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile:

(1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Salini Impregilo S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società”.*

Milano, 31 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A.

Il Presidente Dott. Claudio Costamagna